

## **CORONAVIRUS**

### **(MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE)**

È del tutto evidente che l'emergenza coronavirus rappresenta un problema di salute pubblica e, in questa fase di continua e rapida evoluzione, la gestione delle misure di prevenzione e protezione deve sicuramente seguire le disposizioni speciali appositamente emanate e i provvedimenti delle Autorità Sanitarie competenti.

I Decreti e le Ordinanze che vengono emanati da Governo/Regioni e Amministrazioni Centrali sono Atti generali contenenti disposizioni speciali in ragione proprio dell'emergenza sanitaria che come tali prevalgono sugli ordinari obblighi di tutela della salute sul lavoro previsti dal D.Lgs 81/08 e da altre leggi.

Questo però non esime i datori di lavoro dalle loro responsabilità.

Per fare fronte a questa situazione, il Ministero della salute ha pubblicato la Circolare n. 3190/2020 (che alleghiamo), che ha come oggetto "indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico", ma che fornisce indicazioni operative utili per tutti i datori di lavoro.

Il provvedimento citato, anzitutto, riconduce l'emergenza coronavirus all'obbligo, gravante sul datore di lavoro insieme al medico competente ai sensi del D. Lgs 81/2008 (Titolo X, Capo II), di tutelare i dipendenti dal c.d. "rischio biologico", in funzione della entità del pericolo corrente. In riferimento alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e comprende misure tecniche, organizzative, procedurali, igieniche, di emergenza, di informazione e formazione, di sorveglianza sanitaria; tali misure vanno adottate in riferimento alla valutazione dei rischi. Quest'ultima deve tener conto altresì (art. 271, c. 1, e) **"delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio"**, proprio come è l'attuale situazione di emergenza epidemica da SARS-CoV-2.

A questo proposito, con particolare riferimento alla tutela dei lavoratori stabilmente impegnati all'interno di locali ubicati nel contesto nazionale, rimangono ferme le misure intuitivamente necessarie (anche in ottica strumentale all'attuazione delle prescrizioni ministeriali da parte dei singoli) ad assicurare la salubrità degli ambienti (Titolo I, Capo III): tra queste, a titolo di esempio ricordiamo l'installazione di erogatori di gel antibatterici, l'accurata pulizia degli spazi e delle superfici con appositi prodotti igienizzanti, la dotazione di guanti o mascherine protettive e simili accorgimenti.

Il Ministero invita, inoltre, i datori di lavoro a predisporre il materiale informativo necessario e a diffondere tra i dipendenti notizie sui principali sintomi del virus e sui comportamenti igienico-sanitari da adottare.

Comunque, al di là di tali direttive ministeriali e delle indicazioni suddette è ovvio che le norme generali debbano poi essere adattate ai casi concreti, nello specifico gli uffici di ricezione degli atti, le aule per le udienze, gli uffici aperti al pubblico, possono essere conosciuti e quindi adattati alle misure prescritte solo dai datori di lavoro in loco.

**La collaborazione, la responsabilità e diligenza di tutti i soggetti aziendali sono fattori essenziali in questa fase momentanea di criticità, che potrà assicurare attenzione e prudenza accanto alla necessaria operatività.**

Per questo sarebbe opportuno che gli RLS e le RSU, qualora i datori di lavoro non abbiano provveduto, sollecitassero l'aggiornamento del DVR e l'adozione di tutto quanto possibile a mitigazione del "rischio biologico" in atto.

Naturalmente il Ministero farà la sua parte rendendo rapido e possibile l'acquisto di eventuali DPI e dando disposizioni a carattere generale a scopo di uniformità.

In questa situazione, come sempre del resto, ci vuole il buon senso, senza allarmismi eccessivi ma, con sano pragmatismo, è necessario limitare il più possibile la diffusione del virus, tutto qui.

Il Coordinatore Nazionale

*Walter De Caro*

[www.cislfpmaf.it](http://www.cislfpmaf.it)

**ISCRIVITI ALLA CISL CONVIENE!**